

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 61

Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dismesse.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di consentire l'utilizzazione, per interventi di pubblico interesse, di aree del territorio regionale già sedi di linee ferroviarie oggi dismesse ovvero di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 con gli enti locali, enti gestori di aree protette interessate e con i soggetti proprietari.

2. Negli accordi di programma di cui al comma 1 vengono definiti la quota di cofinanziamento a carico regionale, entro il limite dell'ottanta per cento della spesa prevista, i tempi e le modalità di intervento, nonché le competenze e gli oneri a carico di ciascun ente.

3. I criteri per l'ammissione a cofinanziamento regionale degli interventi di cui ai precedenti commi, sono determinati con provvedimento della Giunta regionale, attribuendo priorità, in fase di prima attuazione, all'acquisto di immobili e di sedi ferroviarie dismesse che consentano la realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale.

4. L'acquisto, anche per stralci successivi, delle sedi della linea ferroviaria dismessa Treviso Ostiglia, da parte degli enti di cui al comma 1, è vincolata alla realizzazione di un percorso ciclabile a valenza interprovinciale o regionale.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in lire 3 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante utilizzo dell'importo accantonato nella partita n. 14 del capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», per l'anno 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 viene istituito il capitolo n. 45300 denominato «Con-

tributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi», con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 2000, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 2 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per l'anno 2000;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Bazzoni, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 settembre 1999, n. 30 /ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 settembre 1999, dove ha acquisito il n. 553 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 6 ottobre 1999;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 novembre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Achille Variati, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 novembre 1999;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 novembre 1999 ;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 dicembre 1999, n. 2240/21827, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell'ambito del territorio della Regione del Veneto esistono, ormai da molto tempo, alcune linee ferroviarie dismesse. A ciò si sono aggiunti nel corso degli anni numerosi altri beni immobili (edifici adibiti a stazione, caselli, magazzini, ecc.), di pertinenza delle stesse linee o di altre linee tuttora in funzione, non più utilizzati.

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale si propone di promuovere in maniera concreta il riutilizzo per finalità di pubblico interesse di detti beni.

A tal fine si prevede la concessione di contributi, fino a un massimo dell'ottanta per cento dell'importo della spesa prevista, agli enti locali che intendano acquisire la proprietà di sedi ferroviarie dismesse o di altri beni immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati, da destinare sia alla realizzazione di percorsi ciclabili (come già previsto sia dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, sia dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366), sia ad altri usi di interesse pubblico.

Per l'esercizio finanziario in corso è già stata prevista, ai sensi della legge di approvazione del bilancio di previsione 1999 (legge regionale 22 febbraio 1999, n. 8), tra le partite iscritte nel fondo globale per spese di investimento (capitolo n. 80230), la somma di lire 3 miliardi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi. Si tratta pertanto di utilizzare tale importo per istituire un apposito capitolo di bilancio dal quale attingere per concedere contributi agli enti locali per le finalità predette.

Per gli esercizi finanziari futuri il capitolo di bilancio in questione potrà essere rifinanziato secondo le modalità previste dall'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni.

I criteri di ammissione a contributo delle proposte di intervento presentate dagli enti locali saranno determinate, successivamente all'approvazione della legge, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Tempi e modalità di realizzazione degli interventi, oltre alla quantificazione degli oneri finanziari a carico di ciascun ente, formeranno invece oggetto di appositi accordi di programma.

4. Stanziamento in bilancio per l'anno 2000

- Capitolo 45300 L. 3.000 milioni
"Contributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi"

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale viabilità e trasporti

6. Note agli articoli della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 61

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate dalla summenzionata legge regionale.

- Nota all'art. 1 comma 1:
legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali"